

## III

*(Atti preparatori)***BANCA CENTRALE EUROPEA****PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****dell'11 maggio 2018**

**su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e gli atti giuridici connessi e su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)**

**(CON/2018/26)****(2018/C 251/03)****Introduzione e base giuridica**

In data 23 novembre 2017 e 4 dicembre 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato <sup>(1)</sup> (di seguito la «proposta di regolamento»).

In data 20 novembre 2017 la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) <sup>(2)</sup> (di seguito la «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto la proposta di regolamento e la proposta di direttiva contengono disposizioni che incidono sui compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria e di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento di cui al primo e al quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e sugli specifici compiti conferiti alla BCE concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di cui all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

La proposta di regolamento e la proposta di direttiva si inquadrano nell'ambito di una serie completa di proposte di riforma del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, composto dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV) e dal Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(3)</sup>. Poiché il pacchetto attiene a compiti diversi assolti dal SEBC e dalla BCE, la BCE adotta tre pareri distinti. Il presente parere, pertanto, deve essere letto in combinato disposto con il parere CON/2018/12,

<sup>(1)</sup> COM(2017) 536 final.

<sup>(2)</sup> COM(2017) 537 final.

<sup>(3)</sup> COM(2017) 542 final.

del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico<sup>(1)</sup> e con il parere CON/2018/19, dell'11 aprile 2018, su una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi<sup>(2)</sup>.

### Osservazioni di carattere generale

La BCE limiterà le proprie osservazioni a quelle parti della proposta della Commissione che sono rilevanti per l'attuazione della politica monetaria ai sensi del primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato, la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento ai sensi del quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato, e gli specifici compiti conferiti alla BCE concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di cui all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato.

La BCE vorrebbe sottolineare che infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari, sono essenziali per l'assolvimento dei compiti fondamentali del SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e per il perseguimento del suo principale obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato<sup>(3)</sup>.

Dovrebbe anche tenersi conto del ruolo di autorità di vigilanza degli enti creditizi attribuito alla BCE ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 1024/2013<sup>(4)</sup>. Al riguardo, si rammenta che la BCE ha accolto con grande favore il fatto che la proposta di EMIR II attribuisca alla BCE due voti separati nei collegi delle autorità di vigilanza, rispettivamente in quanto banca centrale di emissione e autorità di vigilanza prudenziale degli enti creditizi che siano partecipanti diretti significativi delle CCP<sup>(5)</sup>.

La BCE in generale sostiene l'obiettivo della proposta di regolamento di contribuire all'ulteriore sviluppo e approfondimento dell'Unione del mercato dei capitali (Capital markets union, CMU)<sup>(6)</sup>. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine dell'approfondimento e dell'integrazione del mercato dei capitali dell'UE, la BCE ritiene che sia necessario prevedere la vigilanza unica almeno di specifici segmenti di mercato. Ciò è particolarmente importante per enti e attività paneuropei al fine di assicurare uniformità e pari osservanza all'interno dell'UE, assicurando così che non si verifichino discrasie mediante lo spostamento transfrontaliero delle attività<sup>(7)</sup>. Come proposto dalla Commissione, una vigilanza unica potrebbe essere giustificata anche per i fornitori di servizi di comunicazione dati nonché per gli amministratori degli indici di riferimento critici in un'Unione dei mercati dei capitali pienamente realizzata<sup>(7)</sup>.

### Osservazioni specifiche

#### 1. Ruolo della banca centrale di emissione su questioni riguardanti le CCP

1.1. La BCE sostiene la necessità di rivedere la struttura di governance dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Inoltre, essa ritiene essenziale includere un rappresentante della BCE, nell'ambito del mandato di politica monetaria, come membro permanente senza diritto di voto del Consiglio delle autorità di vigilanza. Ciò

<sup>(1)</sup> Parere CON/2018/2 della Banca centrale europea, del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 120 del 6.4.2018, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

<sup>(2)</sup> Parere CON/2018/19 della Banca centrale europea, dell'11 aprile 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Cfr. il paragrafo 4.1 del parere CON/2017/39 della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2017, relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (GU C 385 del 15.11.2017, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>(5)</sup> Cfr. il paragrafo 1.1 del parere CON/2017/39.

<sup>(6)</sup> Cfr. pagine 1 e 18 del contributo dell'Eurosistema al Libro verde della Commissione «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali», febbraio 2015 (di seguito il «contributo dell'Eurosistema al Libro verde sulla CMU») disponibile sul sito internet della BCE.

<sup>(7)</sup> Cfr. pagina 18 del contributo dell'Eurosistema al Libro verde sulla CMU.

assicurerebbe l'efficacia della cooperazione, del coordinamento e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e la BCE quale banca centrale di emissione responsabile dell'euro, che è un elemento di vitale importanza in vista del potenziamento del ruolo della banca centrale di emissione ai sensi della proposta di EMIR II <sup>(1)</sup>. La BCE vede con favore le modifiche di cui alla proposta di EMIR II, che chiariscono i compiti conferiti alla sessione esecutiva per le CCP, di cui la banca centrale di emissione interessata è membro permanente privo di diritto di voto <sup>(2)</sup>.

- 1.2. Tali modifiche sono necessarie per distinguere chiaramente i poteri decisionali esclusivi della sessione esecutiva per le CCP su questioni riguardanti le CCP dai poteri assegnati al comitato esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in questioni non riguardanti le CCP. Considerata la rappresentanza della BCE nella sessione esecutiva per la CCP in quanto banca centrale di emissione, la BCE ritiene che tale chiarimento consentirà ai membri del SEBC di essere effettivamente ed efficacemente coinvolti nel processo decisionale e nella condivisione di informazioni su questioni direttamente rilevanti per l'assolvimento dei compiti fondamentali del SEBC e per il conseguimento del suo obiettivo primario del mantenimento della stabilità dei prezzi <sup>(3)</sup>.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 maggio 2018.

*Il Presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

<sup>(1)</sup> Cfr. il paragrafo 7 del parere CON/2017/39. cfr. anche la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2017) 208 final.

<sup>(2)</sup> Cfr. modifica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (proposta di EMIR II della Commissione), COM(2017) 539/F1, disponibile sul sito internet della Commissione all'indirizzo [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu).

<sup>(3)</sup> Cfr. il paragrafo 2.1 del parere CON/2017/39.